

Prot. n. 4_235_05_STATALI

Roma, 20 aprile 2005

Info n. 71

Ministeri

Sperando di fare cosa gradita, vi trasmetto alcuni chiarimenti in materia di ferie residue.

Cordialità

Il Responsabile Comparto Ministeri
Paola Saraceni
(347/0662930)

LEGISLAZIONE

A cura di Marco Polesello

Quattordici giorni delle ferie residue, possono essere godute entro i 18 mesi successivi, al termine del loro anno di maturazione.

Con il decreto legislativo 19 luglio 2004, n. 213 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 17 agosto 2004, che modifica alcune parti del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro, finalmente si pone chiarezza sulle quella parte di ferie maturate ma non godute nell'anno.

Spesse volte si è costretti a fare domanda per poterle procrastinare fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Ora con l'articolo 1 lettera d) del decreto richiamato, che ha modificato il comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 66 è previsto che le ferie restanti (2 settimane) possono essere godute nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione, in pratica entro il successivo anno e mezzo.

Ad ogni buon fine si riporta letteralmente quanto previsto dalla lettera richiamata:

“1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all'articolo 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.”